MODULARIO
[illegible]

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

c) maggiore sostenibilità commerciale del prodotto filmico e definitivo ingresso di molteplici investitori privati nel settore (a tutto vantaggio delle casse pubbliche);
d) positivi effetti indotti - diretti e indiretti - generati dalla applicazione delle misure.

Art. 2, comma 4-bis

La disposizione era finalizzata ad escludere espressamente i crediti d'imposta relativi al settore cinematografico, introdotti dalla legge finanziaria 2008, dall'ambito di applicazione del limite di utilizzo annuo di euro 250.000 disposto dall'art. 1, comma 53, della medesima legge. La norma aveva, in concreto, lo scopo di non depotenziare in modo rilevante uno strumento, quale quello dei crediti d'imposta, concepito come strategico per dar vita, come da tutti concordemente auspicato, ad un cinema italiano finalmente in grado di camminare, sotto il profilo imprenditoriale, in modo sempre più indipendente dal sostegno diretto dello Stato.

Di fatto, se le agevolazioni al cinema non fossero state sottratte dal tetto annuo, sarebbero state rese quasi inutilizzabili, in quanto i progetti di investimento cinematografico si realizzano in un arco temporale in genere riconducibile a pochi mesi, incompatibile con la previsione di un utilizzo del credito d'imposta spalmato negli anni (*ratio* dell'art. 1, comma 53, citato)[2]. In aggiunta, nel caso delle produzioni di film stranieri (ossia realizzati da produttori esecutivi italiani su committenza estera), le caratteristiche applicative del citato art. 1, comma 53, avrebbero implicato la necessità di un legame contrattuale tra società di produzione straniera e produttore esecutivo italiano di durata pluriennale (fino ad un massimo di quattro anni) del tutto incompatibile con la prassi di mercato, rendendo, come più volte detto, inutilizzabile la relativa agevolazione fiscale e tradendo così la finalità della relativa previsione, che mira ad attrarre in Italia le produzioni estere.

All'altezza dei primi due anni di proroga (31 dicembre 2012), l'obiettivo in questione si può dire pienamente raggiunto, in quanto essa ha consentito sia a numerose imprese produttive nazionali l'ottenimento di crediti d'imposta, e quindi di effettivo sostegno alla realizzazione di film, molto superiori ai 500mila euro che al massimo, complessivamente, avrebbero potuto ottenere nel biennio senza l'introduzione della disposizione in argomento, sia l'attrazione in Italia di molte produzioni straniere che, altrimenti, senza l'esenzione in questione, non sarebbero venute a girare parti dei loro film in Italia, con tutte le ricadute positive annesse.

[2] Più in generale, la specificità del settore delle attività cinematografiche ha indotto il legislatore a prevedere, nello specifico regime normativo introdotto dalla legge finanziaria 2008, la concessione di crediti d'imposta utilizzabili già durante la fase di realizzazione degli investimenti quali fonti finanziarie alternative, necessarie per il sostegno delle attività stesse.

MODULARIO C.S. - 972

Mod.3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

b) STIMA DEI COSTI PRODOTTI SUI CITTADINI, SULLE IMPRESE, SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE PUBBLICHE (2011 e 2012)

Art. 2, comma 4

Il rinnovo 2011-2013 del sistema di *tax credit* al cinema effettuato con la disposizione in esame ha trovato la sua copertura finanziaria (complessivamente pari a 270 milioni di euro) in piccola parte (45 milioni) nel medesimo d.l. 225-2010, e per la maggior parte (225 milioni) in un provvedimento successivo, ossia il decreto-legge n. 34 del 2011, convertito dalla legge n. 75 del 2011.
All'altezza del 31 dicembre 2012, considerato che, a fronte dei 90 milioni di euro stanziati, l'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta è stato di 64 milioni di euro per il 2011 e di 68 milioni per il 2012, il rinnovo in argomento è costato le seguenti cifre:

- 45 milioni di euro, per l'anno 2011, coperti con minori spese per consumi intermedi dei Ministeri: cfr. art. 3, d.l. 225-2010;
- 19 milioni di euro, per l'anno 2011, coperti con apposite nuove accise sui carburanti: cfr. art. 1, comma 4, d.l. 34-2011

68 milioni di euro, per l'anno 2012, coperti con le predette accise sui carburanti.

Art. 2, comma 4-*bis*

La disposizione non ha avuto bisogno di una copertura apposita, in quanto l'applicazione dell'esenzione delle agevolazioni dai limiti di utilizzo è avvenuta nell'ambito delle risorse destinate al rinnovo 2011-2013 delle agevolazioni stesse, previsto dall'art. 2, comma 4 del d.l. 225-2010. Quindi, per la copertura e i costi sui vari soggetti, si rimanda al punto precedente.

c) STIMA DEGLI EFFETTI SUI CITTADINI, SULLE IMPRESE, SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE PUBBLICHE (2011 e 2012)

Art. 2, comma 4

Per l'anno 2011, sulla base dei dati finanziari elaborati dagli uffici di questa Direzione generale, si sono registrati i seguenti effetti:

85 imprese di produzione cinematografica hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 35,6 mln euro per la realizzazione di 130 film di nazionalità italiana

15 imprese di distribuzione cinematografica hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 6,2 mln euro per la distribuzione nazionale di 80 film di nazionalità italiana

MODULARIO G.S. - 371

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

5 imprese di produzione esecutiva (con committente estero) hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 3,1 mln euro per la realizzazione di 5 film stranieri (per le parti girate in Italia)

48 imprese esterne al settore cinematografico hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 7,7 mln euro, in relazione a 19,3 mln euro di loro apporti finanziari per la realizzazione di 60 film di nazionalità italiana

65 imprese di esercizio cinematografico hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 8,7 mln euro per la digitalizzazione di 101 schermi in 69 sale cinematografiche.

Per l'anno 2012, sulla base dei dati finanziari elaborati dagli uffici di questa Direzione generale, si sono registrati i seguenti effetti:

106 imprese di produzione cinematografica hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 30,6 mln euro per la realizzazione di 147 film di nazionalità italiana

20 imprese di distribuzione cinematografica hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 2,5 mln euro per la distribuzione nazionale di 52 film di nazionalità italiana

10 imprese di produzione esecutiva (con committente estero) hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 2,4 mln euro per la realizzazione di 10 film stranieri (per le parti girate in Italia)

75 imprese esterne al settore cinematografico hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 16,5 mln euro, in relazione a 41,3 mln euro di loro apporti finanziari per la realizzazione di 118 film di nazionalità italiana

125 imprese di esercizio cinematografico hanno ricevuto crediti d'imposta complessivamente pari a 5,5 mln euro per la digitalizzazione di 210 schermi in 102 sale cinematografiche[3].

Il credito d'imposta è un tradizionale strumento di politica fiscale utilizzato per incentivare gli investimenti e sostenere così la crescita economica. I risultati di uno studio realizzato dalla scrivente Direzione generale mostrano come il rinnovo del *tax credit* sia stato efficace, almeno nel biennio 2011-2012, nello stimolare investimenti addizionali nella produzione cinematografica. L'analisi, volta a determinare l'effetto dell'introduzione del credito d'imposta pensato per le imprese di produzione cinematografica sul costo di produzione del film, è stata condotta su un campione di film prodotti prima dell'introduzione della misura da imprese che hanno presentato domanda per fruire in modo retroattivo dell'agevolazione ("film retroattivi") e su un campione di film prodotti

[3] Complessivamente, nel 2011 e 2012, rapportando il numero degli schermi digitalizzati con questo strumento normativo al numero totale degli schermi italiani da digitalizzare, il tax credit per la digitalizzazione delle sale cinematografiche prorogato con l'art. 2, comma 4, d.l. 225-2010 ha inciso per circa il 15% del processo tecnologico, affiancato o usato congiuntamente strumenti finanziari di tipo privatistico o pubblico di livello territoriale (incentivi regionali). Nel 2010, anno di effettivo start up dell'agevolazione statale, la percentuale era stata pari a circa il 25%.

MODULARIO D.S. - 372

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

dopo l'introduzione della misura, da imprese che hanno potuto prevedere la possibilità di compensare debiti fiscali a seguito dell'investimento, permettendo all'effetto incentivante dell'agevolazione di manifestarsi ("film non retroattivi"). I due campioni sono stati costruiti in modo tale da poter essere considerati "rappresentativi" delle totalità delle opere cinematografiche di lungometraggio non a carattere documentaristico, di nazionalità italiana, non realizzati in regime di coproduzione, prodotti prima e dopo l'introduzione della misura da imprese che vogliono e che possono fruire dell'agevolazione. Dopo l'introduzione dell'agevolazione fiscale, le imprese studiate hanno realizzato film con un costo medio più alto. L'incremento è maggiore dell'importo teoricamente recuperabile in compensazione, e confrontando l'aumento del costo medio con il credito d'imposta teorico spettante è stato possibile stimare, per ciascun euro di mancato gettito fiscale, un investimento aggiuntivo di 1,56 euro. Questo aumento di spesa riguarda, in particolare, la voce di costo "spesa per personale artistico" e la voce di costo "oneri sociali complessivi", ad indicare un maggiore investimento nel talento artistico e creativo.

Art. 2, comma 4-*bis*

La disposizione non ha prodotto effetti autonomi e scorporabili da quelli riconducibili all'art. 2, comma 4, in quanto l'applicazione dell'esenzione delle agevolazioni dai limiti di utilizzo è avvenuta nell'ambito della concessione delle agevolazioni rinnovate dalla predetta disposizione. Ciò posto, si rimanda al punto precedente.

d) VERIFICA DEL LIVELLO E DELLE CIRCOSTANZE RELATIVE ALL'OSSERVANZA, DA PARTE DEI DESTINATARI, DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ATTO NORMATIVO

Le disposizioni di cui si verifica l'impatto, consistendo nella proroga (triennale) di un regime normativo di agevolazioni già esistente e nell'esenzione da una soglia di utilizzo delle agevolazioni stesse contenuto in diversa previsione - coperte finanziariamente con meccanismi afferenti la contabilità pubblica e la leva fiscale di tipo automatico (accise) - non hanno dato luogo, come tali, ad alcun tipo di difficoltà, all'altezza del primo biennio di applicazione, circa la loro osservanza da parte dei destinatari diretti e indiretti delle disposizioni (imprese, cittadini, Amministrazione).

e) INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI CRITICITA' E LORO RICONDUCIBILITA' A LACUNE INSITE NELL'ATTO NORMATIVO, OVVERO A PROBLEMI RELATIVI ALLA FASE DI ATTUAZIONE DELL'ATTO STESSO

Nel corso del biennio 2011-2012, l'implementazione dell'art. 2, commi 4 e 4-bis, del d.l. 225-2010 non ha comportato, come tale, criticità riconducibili alla formulazione delle disposizioni, o problemi di attuazione. Per quanto riguarda, in particolare, la copertura finanziaria del rinnovo mediante le nuove accise sui carburanti, essa è avvenuta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 41102/RU del 5 aprile 2011, come prescritto dal d.l. n. 34 del 31 marzo 2011.

MODULARIO D.S. - 572

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

f) EFFETTI POSITIVI O NEGATIVI SULLA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

Non sono riconducibili effetti specifici alle norme in esame sulla semplificazione normativa o amministrativa.

g) CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO DELLE EFFETTIVE CONSEGUENZE DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli effetti 2011-2012 delle norme in questione, presi in esame complessivamente, sono risultati congruenti con il programma di Governo, laddove ci si riferisca ai seguenti obiettivi:

- irrobustimento del settore imprenditoriale cinematografico, con correlativa diminuzione del peso sulle casse statali in termini di sovvenzioni dirette,
- attrazione di investimenti esteri di rilevanti dimensioni nel nostro Paese, con ricadute anche sull'indotto;
- adeguamento delle attività imprenditoriali ai processi di innovazione tecnologica (ci si riferisce, in particolare, al rinnovo e conseguente utilizzo dei crediti d'imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche).

h) VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO, SUI PROCESSI DI LIBERALIZZAZIONE E SULL'AMPLIAMENTO DELLE LIBERTA' DEI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

Il provvedimento in esame non ha, di per sé, modificato o in alcun modo leso il corretto funzionamento concorrenziale del mercato, in quanto il rinnovo del *tax credit* e l'esenzione dal limite di cui all'art. 1, comma 53, l. 244/2007 ha riguardato l'intera platea delle imprese già interessate dal regime agevolativo nel triennio precedente. Le norme in questione non hanno in alcun modo inciso sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)

pervenuta 23 maggio

MODULARIO D.S. - 179

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

MBAC-DG-SS
DG-SS-SEGR
0007349 15/05/2013
Cl. S.10.04.00/13

Al Capo dell'ufficio legislativo
ROMA

Oggetto: VIR verifica dell'impatto della regolamentazione del D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/10) art. 7 comma 20, recante soppressione ed incorporazione dell'Ente Teatrale Italiano.

Con riferimento alla nota prot. 5411 del 4 aprile 2013, si trasmette la relazione per la Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) relativa alla soppressione ed incorporazione dell'Ente Teatrale Italiano.

a) **Raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;**
d) **verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.**

A seguito dell'entrata in vigore del DL 78/2010 è stato soppresso l'Ente Teatrale Italiano, ente pubblico non economico.
Il 15 giugno 2010 il Ministro per i beni e le attività culturali ha assegnato al Direttore generale per lo spettacolo dal vivo i compiti e le funzioni facenti capo al soppresso ETI al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa.
Pertanto, secondo quanto previsto dal disposto normativo, la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo del MiBAC è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso Ente, nonché nelle attività di programmazione e gestione dei Teatri Valle di Roma e Pergola di Firenze per la stagione teatrale 2010/2011, già avviate in fase istruttoria dal cessato Ente, e nelle attività di programmazione internazionale in corso al momento della soppressione. Si è inoltre proseguito nelle attività di gestione del Teatro Duse di Bologna fino alla scadenza del contratto di locazione della sala teatrale in data 31/12/2010.
Il 16 dicembre 2010 il MiBAC con un Decreto di ricognizione registrava, all'atto della soppressione dell'ETI, 141 unità di personale dipendente a tempo indeterminato.
A decorrere dal 25 ottobre 2010 il personale in servizio presso la Direzione Generale dell'ETI con sede in Roma - in attesa dell'inquadramento nei ruoli del MiBAC - è stato temporaneamente assegnato ad uffici dell'Amministrazione. Successivamente man mano che la gestione dei teatri dell'Ente nelle città di Roma, Bologna e Firenze è cessata, il personale in servizio nei teatri è stato progressivamente assegnato in via temporanea ad uffici territoriali del'Amministrazione, in attesa del definitivo inquadramento nei ruoli che è avvenuto il 1 agosto 2012.
Nella fase transitoria, di attesa dell'inquadramento, il rapporto di lavoro dei dipendenti ex ETI è stato gestito sotto il profilo giuridico, economico e previdenziale secondo i contratti collettivi previgenti all'ETI.
L'11 aprile 2012, con Decreto Interministeriale del Ministro per i Beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, è stata approvata la tabella di corrispondenza prevista dal DL 78/2010 art. 7 comma 20 convertito con modificazioni in legge 122/2010, finalizzata all'inquadramento nei ruoli del MiBAC del personale a tempo indeterminato proveniente dal soppresso Ente Teatrale Italiano.

VOGLIARO

Mon 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Con Decreto del Direttore Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, dell'11 giugno 2012, i dipendenti del soppresso Ente Teatrale Italiano con contratto a tempo indeterminato sono stati definitivamente inquadrati nei ruoli del MiBAC a decorrere dal 1 agosto 2012. A tale data i dipendenti ex ETI in servizio presso il MiBAC erano ridotti a 122 unità a seguito del cessato servizio per pensionamento di 19 unità. I dipendenti ex ETI inquadrati nei ruoli hanno stipulato con il MiBAC contratti di lavoro afferenti al CCNL dei Ministeri.
A partire dal 2012 la D.G. Spettacolo ha adeguato la propria organizzazione interna con l'accorpamento delle funzioni del soppresso ETI compatibili con la missione e le finalità istituzionali del Ministero. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente soppresso, ha organizzato due gruppi di lavoro dedicati alla promozione dello spettacolo dal vivo, uno per le attività internazionali, l'altro per quelle nazionali. Sei unità di personale ex ETI impiegato in tali gruppi di lavoro sono state assegnate alla responsabilità di due dirigenti del soppresso ETI. Per la promozione nazionale e internazionale del Teatro e della Danza, sono stati varati appositi progetti anche in collaborazione con le Regioni.
In seguito all'inquadramento del personale ex ETI, le unità di personale impiegate negli uffici che curano la promozione nazionale ed internazionale dello spettacolo dal vivo, sono state assegnate ai servizi di Prosa e Danza alle dipendenze dei rispettivi dirigenti anch'essi provenienti dall'ex ETI.
Tale soluzione è stata adottata in attesa di definire se sia possibile istituire un nuovo "Servizio" che nell'ambito della D.G. spettacolo possa svolgere le funzioni di promozione del soppresso ETI come previsto dal D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

b) Stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;
c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche.

Dalla soppressione dell'ETI sono derivati minori costi a carico dello Stato.
Premesso che la relazione tecnica al disegno di legge (D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) prevede un risparmio di spesa conseguente alla disposizione stimabile in euro 164.671, riferiti a voci non identificate, la relazione della Corte dei Conti per la verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di Enti disciplinato dal D.L.78/2010 rileva un computo dei risparmi derivanti dalla soppressione quantificandoli come segue:

- € 1.200.000,00 derivanti dal funzionamento della direzione generale.
- € 700.000,00 derivanti dalla chiusura della gestione dei teatri.

A tali importi vanno aggiunti i minori oneri per il personale derivanti dall'inquadramento nei ruoli del MiBAC intervenuto il 1 agosto del 2012, per effetto del mantenimento del livello retributivo limitato alle sole voci stipendiali fisse e continuative, come disposto dal D.L. 78/2010.

Ai minori costi corrispondono alcune criticità connesse alla cessata attività di gestione dei teatri dell'Ente e minore occupazione per effetto del mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato connessi all'attività gestionale dei teatri.
In particolare per quanto concerne l'attività dei Teatri si specifica quanto segue.
La Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del MIBAC ha provveduto in via straordinaria a

MODULARIO D.P. - 778

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

realizzare la stagione teatrale 2010/2011 dei Teatri Valle e Pergola e la programmazione dell'ultimo semestre 2010 del Teatro Duse, dando seguito agli impegni assunti dal soppresso ETI.
Tali attività di gestione e programmazione - assicurate attraverso la struttura organizzativa dalle unità lavorative provenienti dal soppresso ETI - si è progressivamente esaurita concludendosi definitivamente a settembre 2011.
L'evidente incompatibilità della programmazione e gestione delle attività di spettacolo realizzate dai teatri con la missione e le finalità istituzionali del MIBAC, associata all'impossibilità di gestire, con le regole di contabilità pubblica cui deve attenersi un'amministrazione centrale dello Stato, l'attività commerciale dei teatri facenti capo all'ETI, ha comportato la necessità di cessare la gestione di detti teatri trasferendola, ove possibile, agli enti locali.
Per il **Teatro Valle** di Roma il MiBAC e Roma Capitale hanno stipulato un Protocollo d'Intesa finalizzato alla valorizzazione del Teatro, nel giugno 2011.
Il Protocollo ha previsto – in attesa del trasferimento dell'immobile al patrimonio di Roma Capitale all'atto dell'entrata in vigore del D. Lgs. di cui all'art. 24, comma 5, lettera a) della Legge 5 marzo 2009 n. 42 – il trasferimento della gestione a Roma Capitale a decorrere dal 01 luglio 2011.
In data 14 giugno 2011 è intervenuta l'occupazione del Teatro da parte di un gruppo di privati cittadini; lo stato di occupazione, è stato motivato da istanze politiche riferite al futuro del Teatro nel contesto cittadino e nazionale.
In tale quadro, l'11 luglio 2011, il Direttore del Dipartimento Cultura di Roma Capitale ha comunicato l'impossibilità di prendere in consegna il Teatro Valle per la sua effettiva gestione stante lo stato di occupazione.
Attualmente il mancato perfezionamento del trasferimento della proprietà e della gestione del Teatro Valle dall'amministrazione statale a quella comunale rappresenta una criticità non risolta.
Per il **Teatro della Pergola** di Firenze si segnala che in data 3 agosto 2011 il MIBAC, il Comune di Firenze e l'Agenzia del Demanio hanno siglato l'accordo di valorizzazione riferito al Teatro stesso. Tale accordo ha previsto il passaggio della titolarità del bene al Comune di Firenze e la conseguente responsabilità del relativo progetto culturale.
In data 15 settembre 2011 l'attività di gestione del Teatro della Pergola di Firenze da parte del MiBAC direzione generale spettacolo è cessata definitivamente e il teatro è passato in gestione alla Fondazione Teatro della Pergola, costituita a tale scopo dal Comune di Firenze che attualmente ne assicura il funzionamento con una regolare programmazione di spettacoli.
Il **Teatro Duse** di Bologna, non di proprietà del soppresso ETI, alla scadenza del contratto di affitto, il 31 dicembre 2010, è stato consegnato alla proprietà. Per tale teatro il MiBAC aveva comunque tentato di promuovere un accordo a livello territoriale tra enti locali e operatori non andato a buon fine. Dopo alcuni mesi di stasi la proprietà del teatro ha realizzato una gestione in partenariato con privati del settore e attualmente il teatro ospita una regolare stagione teatrale di rilevanza nazionale.

Il **Teatro Quirino** di Roma è stato assegnato in gestione alla società GITIESSE srl nel 2009, a seguito di una gara pubblica europea, con la stipula di una convenzione decennale tra l'ETI e la stessa GITIESSE.
Tale termine - inizialmente previsto nell'anno 2019 - è stato anticipato con una soluzione consensuale dell'accordo di affidamento in gestione a far data dal 1 febbraio 2013, anche sulla base di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. Attualmente l'attività di programmazione del teatro prosegue in rapporto diretto tra la proprietà dell'immobile e il gestore.

MODULARIO
D.S. - 372

Mod.3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

I 17 dipendenti del teatro Quirino sono dunque transitati nei ruoli del MiBAC a far data dal 1 febbraio 2013, sommandosi ai 122 dipendenti precedentemente inquadrati.

e) Individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

Si evidenzia che la formulazione del comma 20 dell'art. 7 del D.L. 78/2010 ha lasciato spazio a problemi interpretativi circa le soluzioni da adottare per l'inquadramento del personale dipendente dell'Ente soppresso. In primo luogo sono emerse problematiche riconducibili alla presenza di due contratti collettivi di lavoro diversi per natura giuridica, pubblica e privata, che regolavano il rapporto tra l'Ente e i dipendenti. In secondo luogo sono emersi problemi riguardo al trattamento previdenziale del personale che faceva capo a diversi istituti (ENPALS, INPS, INPGI) a loro volta diversi dall'istituto previdenziale di destinazione (INPDAP). Le procedure per trovare soluzione a tali criticità sono tuttora in corso di studio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi

TRIENNALE DI MILANO

Fondazione
"La Triennale
di Milano"

Palazzo dell'Arte
Viale Alemagna, 6
20121 Milano

Tel. 02/72434.1
Telefax 02/89.010.693
Codice Fiscale
01423890159

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio Legislativo
Via del Collegio Romano 27
00186 Roma

450/2013
08-04-2013
Uscita
FONDAZIONE LA
TRIENNALE DI MILANO

p.c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per
l'Architettura e l'Arte Contemporanee
via di S. Michele 22
00153 Roma

Il Direttore Generale

Via e-mail

05 Aprile 2013

Oggetto : Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n.225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" convertito con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 2011, n.10, relativamente all'art. 1, c. proroga mandato del presidente della Fondazione La Triennale di Milano.

Relazione

Premesso che la Triennale di Milano è una fondazione di diritto privato che non si configura come organismo pubblico, ai sensi della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 326 del 2013 esecutiva, in risposta alla vs nota prot. 0005407-04/04/2013, si dichiara che in riferimento alla legge in oggetto la proroga del mandato del presidente è stata accolta positivamente dal Consiglio di Amministrazione di codesta Fondazione, è pertanto stata conseguita la finalità dell' art. 1, comma c della legge n. 10 del 26 febbraio 2011.

La norma non ha avuto nessun costo ulteriore per i cittadini.

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0006362-18/04/2013
Cl. 13.00.00/4.11

Dando continuità al ruolo del presidente della Fondazione La Triennale di Milano si è permesso di non interrompere in nessuna parte l'attività già in essere, in modo che non ci fosse nessun disagio per gli interlocutori della Triennale, cioè cittadini e imprese, semplificando così l'attività amministrativa. Nessuna criticità si è manifestata attuando tale norma e allo scadere della quale si è comunque andati ad elezione di un nuovo presidente della Fondazione Triennale di Milano.

Il Direttore Generale
Andrea Cancellato

DATTOLI
MP

MODULARIO D.G.S.V. - 411

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Servizio I attività liriche e musicali

Prot. n. 5863-S.01.01.00/1

All. 1

10 APR 2013

Al Capo Ufficio Legislativo
Via del Collegio Romano 26
00186 ROMA

Oggetto: *Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*
Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*", convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Si trasmette in allegato la relazione sulle risultanze della VIR con riferimento all'atto normativo di cui in oggetto, così come richiesto da codesto Ufficio Legislativo con nota del 4 aprile 2013, prot. n. 5411.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr Salvatore Nastasi)

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0005694-10/04/2013
Cl. 13.00.00/4.11

MODULARIO D.S. - 572

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

§ 1.

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*" convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 1, comma 1.

a) *raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR:*

Finalità dell'intervento normativo di cui alla legge n. 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 era la proroga di termini previsti da disposizioni normative. **Il termine di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367**, relativo alla nomina di uno o più commissari straordinari all'atto di scioglimento del consiglio di amministrazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, originariamente fissato dalla disposizione stessa in sei mesi, rinnovabile una sola volta, è stato più volte prorogato. Il citato decreto legge, all'*art. 1, comma 1*, ha prorogato i termini suddetti al *31 marzo 2011*.

In particolare la disposizione in argomento ha consentito di prorogare, con D.M. 31 marzo 2011, l'incarico di Commissario straordinario della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, già prorogato con Decreto Ministeriale 30 aprile 2010, fino al 31 dicembre 2011.

b) *stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:*

La norma di cui all'art. 1, comma 1 non ha prodotto nessun tipo di costo, considerato che il conferimento dell'incarico è avvenuto a titolo gratuito.

c) *stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:*

Effetto di tale disposizione è costituita dal proseguimento della gestione straordinaria della Fondazione Teatro San Carlo, resosi necessario come evidenziato nel provvedimento al fine di rendere possibile il superamento delle criticità con conseguente definitivo risanamento nel periodo di proroga della stessa gestione.

d) *verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo:*

La disposizione di che trattasi per la natura stessa del suo contenuto volta a conferire un *munus* pubblico a incaricato di fiducia della stessa Amministrazione ha trovato naturale osservanza da parte dei destinatari.

MODULARIO A.G. - 772

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

e) *individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso:*

Non sono riscontrabili criticità nella norma di proroga degli organi di amministrazione straordinaria, né sono riscontrabili problemi nell'attuazione della norma stessa.

f) *effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa:*

Effetti positivi sulla semplificazione amministrativa sono da individuare nella continuità conferita alla gestione amministrativa dell'ente commissariato che si trovi nella necessità di ulteriore gestione straordinaria oltre i limiti previsti dalla legge originaria.

g) *congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative:*

La norma oggetto di esame può considerarsi tesa, a fronte di gestioni di enti vigilati caratterizzate da gravi crisi, al contenimento dei costi ed alla razionalizzazione dell'attività di gestione, così come altrimenti perseguito dal Governo in questo biennio, con provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

h) *valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico:*

L'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

^^^^

§ 2.

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*" convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 2, comma 12-*novies* e comma 16-*quinquies*.

a) *raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR:*

Finalità dell'intervento normativo di cui alla legge n. 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 era la proroga di termini previsti da disposizioni normative; in particolare l'art. 2 conteneva "proroghe onerose di termini".

MODULARIO

Mon 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Il citato art. 2, al comma 12 *novies* disponeva che *"l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo"*.

Il successivo comma 16-*quinquies* disponeva invece *"Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all' articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale"*.

Pertanto finalità di entrambe tali specifiche disposizioni era la sostenibilità dei costi da parte delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, mentre per le fondazioni di cui al comma 16-*quinquies* si richiamava in particolare la necessità di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011. L'art. 2, comma 12 *novies* ha infatti integrato in via generale per tutte le fondazioni lo stanziamento previsto per l'anno 2011. Unica esclusione prevista dalla norma è per quelle due fondazioni di cui al successivo comma 16-*quinquies* dello stesso articolo 2, per le quali è previsto un contributo fisso di tre milioni di euro ciascuna; dalla lettera della seconda parte del comma 16-*quinquies* , che parla di uno stanziamento complessivo di sei milioni di euro, si evince infatti che le fondazioni destinatarie di un contributo fisso per il 2011 di tre milioni di euro sono due, individuate, in forza dei criteri fissati nello stesso comma 16-*quinquies*, nella Fondazione Teatro alla Scala di Milano e nella Fondazione Arena di Verona .

b) *stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:*

La norma di cui all'art. 2, commi 12-*novies* e 16-*quinquies* recano esplicitamente l'impatto economico, quantificando in euro quindici milioni ed in euro sei milioni la spesa per il solo anno 2011, a sostegno degli organismi-imprese dalla norma individuati.

c) *stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche:*

MODULARIO D.S. - 372

Mod 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Effetto di tale disposizione può essere rinvenuta nel sostegno della attività delle Fondazioni, nell'interesse culturale generale dei cittadini alla fruizione degli eventi di spettacolo d'eccellenza organizzati e prodotti dalla Fondazioni liriche.

d) *verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo:*

Poiché le fondazioni interessate hanno incassato i contributi in parola contabilizzandoli nei propri bilanci, le disposizioni di che trattasi non si prestano a tale verifica, per la natura stessa del loro contenuto, salve le verifiche di vigilanza sul perseguimento dei fini istituzionali sintetizzati al punto *c)* che precede.

e) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso:

Non sono riscontrabili criticità nelle norme di integrazione dei contributi 2011 per le Fondazioni richiamate, né sono riscontrabili problemi nell'attuazione della norma stessa.

f) *effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa:*

Non sono riscontrabili effetti sulla semplificazione normativa e amministrativa direttamente connessi all'applicazione delle disposizioni oggetto di esame.

g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative:

Si ritiene che la congruenza con il programma di governo di tali disposizioni può rinvenirsi nel sostegno alle attività culturali nazionali per eccellenza quali sono quelle svolte dalle Fondazioni lirico-sinfoniche.

h) *valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico:*

L'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.